



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SOGGETTI TERZI SENZA FINALITA' DI LUCRO PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE**

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., definisce e disciplina il sostegno economico a favore dell'associazionismo locale e per iniziative/attività/interventi di soggetti terzi senza finalità di lucro.

Al Titolo 2° vengono disciplinati i seguenti settori di intervento:

- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali e scientifiche;
- attività educative, ricreative e sportive;
- tutela ambientale;
- promozione del turismo e delle attività economiche del territorio.

Al Titolo 3° vengono disciplinati gli accordi di programma relativi a contributi per eventi/manifestazioni programmate dall'Amministrazione.

Art. 2 - Principi

1. La concessione di contributi e di altri benefici economici oggetto del presente Regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

TITOLO II°

CONTRIBUTI NEI SETTORI IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI; ATTIVITÀ CULTURALI E SCIENTIFICHE; ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE; TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO

Art. 3 - Tipologia di contributi

1. Nei procedimenti finalizzati al sostegno economico alle iniziative/attività nei settori di intervento di cui all'art. 1 comma 2 sono previsti contributi su base annua con erogazione avviata con apposito bando.

Art. 4 - Contributi annuali in base a bando

1. Annualmente, in base alla disponibilità di bilancio, l'Amministrazione può avviare con apposito bando il procedimento di assegnazione di contributi riservato alle Associazioni.

2. Il bando deve contenere la descrizione dell'area di intervento, i soggetti cui ci si rivolge, la tipologia dei progetti/attività/iniziative da sostenere, le modalità di valutazione dei progetti (criteri), la natura e l'ammontare complessivo o percentuale del sostegno economico che il Comune assumerà a proprio carico, modalità e termini per la formazione del piano di assegnazione e per l'erogazione dei benefici accordati.

3. Il bando è pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo i criteri sono riferiti a:
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'iniziativa/attività;

- percentuale di contributo richiesto rispetto al complessivo costo di progetto;
- capacità organizzativa/esperienza acquisita;
- incidenza del volontariato;
- innovatività/originalità/ qualità;
- finalizzazione dei progetti/interventi/attività all'integrazione di persone diversamente abili o degli immigrati;
- valenza e ripercussione rispetto alla comunità ed al territorio;
- valorizzazione delle risorse e delle realtà locali;
- tipologia dell'utenza interessata;
- gratuità o meno per l'utenza;
- presentazione da parte di raggruppamenti di associazioni.

5. Le domande di partecipazione al bando devono essere in regola con la legge sul bollo, escluse le ONLUS ai sensi della vigente normativa, e devono contenere gli elementi utili alla compiuta valutazione delle medesime in conformità a quanto specificamente dettagliato nel bando di riferimento.

6. Le domande pervenute nel termine prescritto nel bando sono valutate da apposita Commissione designata e presieduta dal Responsabile di Area competente per materia. La Commissione è formata designando i componenti fra il personale dell'Ente procedendo con adeguata rotazione.

7. La Commissione adempie alle proprie funzioni con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

8. Per le persone individuate quali componenti di commissioni compresi i segretari delle commissioni stesse, la nomina deve essere preceduta dall'accertamento dei precedenti penali mediante acquisizione d'ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli interessati nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Qualora in esito alle verifiche risultassero a carico di taluni soggetti dei procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il responsabile di Area competente:

- si astiene dal conferire la nomina;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvede ad individuare un altro soggetto al quale conferire la nomina;

9. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione viene dato atto in appositi verbali, che devono essere sottoscritti dal presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante della Commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle domande esaminate.

10. In esito alla valutazione svolta dalla Commissione, il Responsabile di Area competente per materia forma la graduatoria di assegnazione dei contributi entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione del bando.

11. A seguito della realizzazione dei progetti/iniziativa/attività da parte delle Associazioni assegnatarie, l'erogazione dei contributi annuali è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione a cura del beneficiario della seguente documentazione, salvo ulteriori richieste a cura del competente ufficio:

- relazione sul progetto/iniziativa/attività;
- dichiarazione e documentazione delle spese sostenute e delle entrate a consuntivo;
- dichiarazione relativa al regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro.

Art. 5 - Condizioni generali di concessione dei contributi/sovvenzioni

1. I contributi/sovvenzioni possono essere erogati solo a fronte di spese effettivamente sostenute, regolarmente documentate, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta.

2. E' comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo/sovvenzione le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
 3. Spese di carattere generale non documentabili sono ammesse nel limite del 5% della spesa complessiva sostenuta e ammissibile.
 4. Il Comune può erogare contributi aggiuntivi per il caso di maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate unicamente se è dimostrato che le maggiori spese sono dovute a causa di imprevisto adeguatamente motivato e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.
 5. Il Comune può disporre l'erogazione di anticipi/acconti del contributo/sovvenzione, pari al massimo del 50%, per consentire al beneficiario di sostenere spese preventivate soggette a pagamento non procrastinabile o che siano riferite a stati di avanzamento del progetto. Qualora in sede di rendicontazione e relativa richiesta del saldo rispetto al contributo/sovvenzione assegnato l'Ufficio riscontri carenze e/o difformità circa la realizzazione del progetto o inammissibilità delle spese, l'anticipo/acconto dovrà essere restituito in tutto o in parte.
 6. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal beneficiario dei contributi/sovvenzioni nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
 7. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi economici/sovvenzioni. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del beneficio e/o deliberarne la revoca, a seguito dell'esito degli accertamenti.
 8. La concessione del contributo/sovvenzione potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le attività non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa.
- L'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, potrà altresì costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi/sovvenzioni, ad insindacabile giudizio dell'Ente per l'anno successivo

TITOLO III °

CONTRIBUTI PER EVENTI/MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE DALL'AMMINISTRAZIONE CON SELEZIONE PER ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 6 - Procedimento per accordo di programma

- 1) L'Amministrazione comunale per eventi/manifestazioni che inserisce nei propri programmi può prevedere nei piani gestionali che la realizzazione sia svolta a mezzo di accordi di collaborazione da stipulare con soggetti terzi senza finalità di lucro.
- 2) Il procedimento finalizzato all'accordo di collaborazione è avviato con avviso pubblico per presentare apposita manifestazione di interesse entro un termine perentorio.
- 3) L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente.
- 4) L'avviso pubblico, corredato dallo schema di accordo di collaborazione, in relazione alla tipologia/caratteristiche dell'evento/manifestazione programmata definisce le finalità rispondenti agli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione nonché gli obiettivi previsti definendo le attività rispettivamente a carico dell'Ente locale nonché i requisiti e le attività richieste al soggetto terzo da individuare per la collaborazione.
- 5) L'avviso esplicita altresì l'ammontare del contributo messo a disposizione, contributo che, all'atto dell'esecuzione dell'accordo di collaborazione, potrà essere motivatamente anticipato al soggetto terzo individuato per la collaborazione nella misura massima del 40% con provvedimento del Responsabile di Area competente per materia.

6) Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute nel termine prescritto, corredate dei requisiti richiesti e delle attività proposte, sono valutate da apposita Commissione designata e presieduta dal Responsabile di Area competente per materia.

7) Per la disciplina della formazione della Commissione e delle operazioni di sua competenza si applica quanto previsto al precedente articolo 4.

8) La commissione procederà alla valutazione applicando i criteri previsti espressamente nell'avviso pubblico.

9) A titolo esemplificativo e non esaustivo i criteri sono riferiti a:

- Requisiti di capacità organizzativa/esperienza acquisita in attività analoghe a quelle programmate dall'Amministrazione.

- Grado di rispondenza delle attività proposte rispetto alle finalità ed obiettivi dell'Amministrazione

- Qualità e quantità delle risorse strumentali e delle risorse umane messe a disposizione rispetto al contributo previsto.

- Grado di capacità di dare adempimento all'accordo di collaborazione attraverso il coinvolgimento economico di ulteriori soggetti pubblici o privati.

10) In esito alla valutazione svolta dalla Commissione, il Responsabile di Area competente per materia assegna il contributo previsto e formalizza l'accordo di collaborazione con il soggetto terzo individuato.

11) Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal soggetto terzo firmatario dell'accordo di collaborazione nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

12) L'accordo di collaborazione disciplina altresì le modalità/tempi di erogazione del contributo, e prevede altresì che in esito alla realizzazione dell'evento/manifestazione oggetto dell'accordo l'Amministrazione si riserva di disporre l'esclusione del soggetto terzo firmatario da successive selezioni a mezzo di avviso pubblico per analoghi eventi/manifestazioni in caso di riscontrate inadempienze circa le attività previste.

TITOLO IV°

NORME FINALI

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.